



ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DEL COMUNE DELL'AQUILA *“Cardinale Corradino Bafle”*

OGGETTO: Regolamento per l'utilizzo del Teatro “Lolli – Quaranta” e della sala annessa. Approvazione.

IL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

- che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 2 febbraio 1995, è stato disposto di costituire l'Istituzione Centro Servizi per Anziani al fine di promuovere la gestione dei servizi sociali in favore delle persone anziane, approvandone il relativo Regolamento;
- che, con deliberazione del CdA n. 28 del 11 settembre 2014, recepita dal Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo n. 98 del successivo 25 settembre, è stata disposta l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014, del Bilancio Pluriennale 2014- 2016 e della relativa Relazione Previsionale e Programmatica;
- che, con deliberazione del CdA n. 2 del 7 gennaio 2015, il Cda ha autorizzato il Direttore all'utilizzo per l'anno 2015 delle risorse allo stesso assegnate con Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 ed in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nei capitoli del Bilancio di Previsione 2014 definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente previste dalla legge ovvero non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, per il quale non opera il suddetto limite, onde assicurare continuità nella gestione dell'Istituzione CSA nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 e dei relativi allegati;

RILEVATO:

- che l'Ente Civico ha, con gli altri Enti territoriali, competenze di immediata derivazione costituzionale, ex art. 104, comma 4, dirette allo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- la detta finalità, del resto, rientra pienamente nell'indirizzo espresso e fatto proprio dalla

Giunta Comunale, con le deliberazioni n. 215 del 10/05/2013 e n. 501 del 30/10/2013, in

- tema di gestione degli immobili Comunali e razionalizzazione del patrimonio Comunale;
- è interesse dell'Istituzione, nell'ambito del raggiungimento dei fini sociali che istituzionalmente persegue, promuovere e favorire attività che consentano il mantenimento della salute psico-fisica degli anziani e non solo, evidentemente, di quelli ospitati nella Struttura;
 - risulta stabilito con la deliberazione del C.C. n. 10 del 22/03/1995 (rubricata "*Scioglimento Centro Sociale ex ONPI – Costituzione dell'Istituzione – Approvazione del Regolamento*") che l'Ente Civico promuove ogni attività necessaria "*affinché le persone anziane mantengano un ruolo attivo e impieghino le loro risorse in azioni utili alla collettività abbandonando la pericolosa attitudine alla richiesta assistenza che spesso ne peggiora la complessiva qualità della vita*";
 - la condizione della Città dell'Aquila post sisma acuisce l'esigenza di migliorare la complessiva qualità della vita degli anziani privati dei consueti luoghi di aggregazione;

RILEVATO, altresì, che non vi sono ragioni che ostano all'utilizzo dei beni di proprietà Comunale da parte delle Associazioni, Enti e cittadini interessati ed, anzi, ne appare più che opportuna la piena valorizzazione anche attraverso la concessione di spazi pubblici in godimento a terzi;

DATO ATTO

- che, all'interno del compendio immobiliare "Ex Onpi", è presente una sala adibita a teatro, intestata "Lolli – Quaranta" ed una sala ad esso annessa;
- i detti locali sono stati oggetto di recenti lavori di ristrutturazione dai danni provocati dal sisma e riconsegnati al Comune dell'Aquila, Ente proprietario, ed all'Istituzione CSA, Ente comodatario, unitamente alle attrezzature ed agli impianti relativi;

CONDIDERATO che all'Istituzione CSA sono pervenute plurime richieste da parte di Associazioni che hanno espresso il proprio interessamento all'utilizzo dei detti locali per lo svolgimento di attività aventi scopo sociale e/o culturale;

RITENUTA l'opportunità di favorire l'utilizzo dei locali, per tutte le ragioni anzi dette, ai soggetti che mostrino interesse in tal senso, anche considerato che, "*il Comune non deve perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato soltanto economico in senso stretto nell'utilizzazione dei beni patrimoniali, ma, come Ente a fini generali, deve anche curare gli interessi e promuovere*

lo sviluppo della comunità amministrata” (vedasi, in tal senso, il parere della Corte dei Conti, Sez. Reg. Veneto, n° 716/2012) di tal che appare corretto prevedere a carico dell’utente l’obbligo di rimborsare le spese di funzionamento, come da tariffario;

RILEVATO, tra l’altro, che anche la Giunta Comunale, con deliberazione n° 432 del 10 ottobre 2014, con atto di indirizzo in tema di gestione dei beni patrimoniali, ha rilevato che *“risulta evidente che la deroga alla regola della determinazione di canoni dei beni pubblici secondo logiche di mercato appare giustificata solo dall’assenza di scopo di lucro dell’attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni”*;

DATO ATTO che si è reso, pertanto, necessario predisporre idoneo Regolamento disciplinante l’utilizzo di detti beni in favore di terzi interessati e n° 3 allegati, segnatamente riferiti a: istanza di utilizzo del Teatro, convenzione e tariffario rimborso spese;

VISTI

- Le deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Comunale richiamate;
- Le deliberazioni del CdA in premessa;
- Il richiamato atto di indirizzo della Giunta Comunale, giusta deliberazione n° 432/2014;
- I pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare il Regolamento per l’utilizzo del Teatro “Lolli – Quaranta” e della sala annessa ed i relativi allegati (istanza di utilizzo del Teatro, convenzione e tariffario rimborso spese), quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;
- di trasmettere copia di detti atti al Servizio Patrimonio del Comune dell’Aquila, ai fini di ogni opportuno coordinamento con la disciplina vigente in ordine ai beni appartenenti al patrimonio Comunale;
- di riservarsi ogni successiva modifica o integrazione che si ritenesse opportuna;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta aumento di spesa né diminuzione di entrata, trattandosi di provvedimento di approvazione avente carattere preliminare rispetto ai successivi atti di disposizione.

Successivamente, con separata votazione ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.